



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DECRETO LEGGE**  
**21 MARZO 2022 N. 21**

**(c.d. Decreto Ucraina-bis - Taglia Prezzi)**



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastra

**Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21**, recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"* (c.d. decreto Ucraina bis - taglia prezzi) – pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022](#) – in vigore dal 22 marzo 2022

## **SOMMARIO**

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS</b> .....	3
1. Contributi, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (artt. 3 e 4) .....	3
2. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (art. 5).....	4
3. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6) .....	4
4. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (art. 7) .....	5
5. Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37) .....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE</b> .....	6
1. Bonus carburante ai dipendenti (art. 2).....	6
2. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 9) .....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO</b> .....	7
1. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI (art. 8) .....	7
2. Imprese energivore di interesse strategico (art. 10) .....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	9
1. Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11) .....	9
2. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12) .....	10
3. Professioni sanitarie dei cittadini ucraini (art. 34) .....	10
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO</b> .....	11
1. Credito d'imposta per IMU in comparto Turismo (art.22) .....	11
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b> .....	11
1. Riduzione delle accise su carburanti per autotrazione (art. 1).....	11
2. Incentivi trasporto combinato (art. 13) .....	12
3. Clausola di adeguamento del corrispettivo nel trasporto di merci su strada (art.14).....	13
4. Aumento sconti pedaggi e deduzioni forfettarie autotrasporto (art.15) .....	13
5. Esonero autotrasporto contributo Autorità di Regolazione dei Trasporti 2022 (art.16).....	13
6. Fondo sostegno autotrasporto (art.17).....	13

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**. 13

1. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud (art. 28)..... 13
2. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 30) ..... 14
3. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (art. 35) ..... 15



**CONFCOMMERCIO**  
**IMPRESE PER L'ITALIA**

**Nuoro Ogliastra**

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

### 1. Contributi, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (artt. 3 e 4)

Il provvedimento introduce due contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta. In particolare:

- a) in favore delle **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, è riconosciuto un **credito di imposta nella misura del 12 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Tale credito d'imposta è comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- b) in favore delle **imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 20 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tale credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In entrambi i casi, il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La violazione di tali disposizioni comporta la nullità dei contratti di cessione.

Si conferma poi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla

prima. Tali disposizioni, come noto, hanno introdotto misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), dai seguenti soggetti:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del DPR n.322/1998, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La norma infine conferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

## **2. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (art. 5)**

L'articolo 5 del decreto in commento, considerato l'intensificarsi delle tensioni internazionali sui prezzi delle *commodities*, incrementa la percentuale dei crediti d'imposta già riconosciuti dal decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 in favore delle imprese ad elevati consumi di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

- **per le imprese energivore**, il credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella **misura del 25 per cento**;
- **per le imprese gasivore**, il credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella **misura del 20 per cento**.

## **3. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)**

L'articolo 6 amplia la fruibilità dei bonus sociali elettricità e gas previsti in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e dei clienti domestici in gravi condizioni di salute, prevedendo che, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai predetti bonus sia pari a 12.000 euro.

#### **4. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (art. 7)**

Ai commi 1 e 2 sono potenziate l'attività e gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (cd. "Mister prezzi") già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, il comma 1 stabilisce che il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria non solo a fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, ma anche per richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Inoltre, il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita "Unità di missione", con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati.

Il comma 5 dispone che i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano siano tenuti a trasmettere, per mere finalità di monitoraggio, i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Viene infine incrementata la pianta organica del ruolo dell'ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

#### **5. Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37)**

L'articolo introduce, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

Ai fini del calcolo del predetto saldo si assume il totale delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Viene inoltre, precisato che, per i soggetti tenuti al pagamento del contributo partecipanti a un gruppo IVA, il saldo tra operazioni attive e passive è determinato assumendo i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 8 prevede infine che, per evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo debbano comunicare, entro la fine di ciascun mese solare, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il prezzo medio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente.

L'Autorità, anche avvalendosi dell'ausilio della Guardia di finanza, riscontra sulla base dei dati ricevuti e di eventuali verifiche a campione la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)**

La disposizione in commento introduce, per l'anno 2022, il c.d. "bonus carburante" in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private. In particolare, viene disposto che, limitatamente al 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma ulteriore rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito.

### **2. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 9)**

Con riferimento ai crediti d'imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, riconosciuti dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio

2022, n. 4, e dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la disposizione in esame pone il limite temporale della loro utilizzabilità alla data del 31 dicembre 2022.

Entro la predetta data, pertanto, detti crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Viene prevista, tuttavia, la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), di società appartenenti a un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo Testo Unico, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, viene, inoltre, prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si ricorda che la citata disposizione vieta agli intermediari finanziari l'acquisizione del credito d'imposta nell'ipotesi in cui sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle citate disposizioni sono considerati nulli.

Le imprese beneficiarie, in caso di cessione dei crediti d'imposta, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Viene previsto, inoltre, che il credito d'imposta debba essere usufruito dal cessionario entro la medesima data del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, la norma rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Infine, per le ipotesi disciplinate dall'articolo in esame, trovano applicazione le disposizioni che prevedono la sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio (art. 122-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nonché le disposizioni che attribuiscono i poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti all'Agenzia delle Entrate (art. 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO**

### **1. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI (art. 8)**

Per contenere gli effetti economici negativi causati dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, la misura in commento concede la possibilità alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili. A fronte di ciò, per i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in



Italia che concedono tale rateizzazione, è prevista la possibilità di accedere ad una garanzia rilasciata da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La misura massima degli impegni che possono essere assunti da SACE S.p.A. è pari a 9 miliardi di euro. Tali garanzie sono rilasciate alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Pertanto, la percentuale di copertura della garanzia sarà variabile in funzione del numero di dipendenti e del fatturato del soggetto beneficiario.

E' inoltre previsto che, sullo schema di riassicurazione di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, SACE S.p.A. rilasci garanzie in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, con esigenze di liquidità, a fronte degli indennizzi ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per inadempimento da parte di alcune tipologie di imprese su fatture relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Le garanzie rilasciate da SACE S.p.A., sulle quali è accordata la garanzia di Stato, coprono il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e ogni altro onere accessorio (ad esclusione delle commissioni ricevute per le medesime garanzie) e devono determinare un costo dell'operazione garantita inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche, ma non coperte da garanzia. SACE S.p.A. svolge anche, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può delegare a terzi e/o agli stessi garantiti (vale a dire banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, etc.). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può fornire a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulle verifiche da effettuare in caso di escussione della garanzia dello Stato. A copertura delle precedenti garanzie, nell'ambito del Fondo istituito all'articolo 1, comma 14, del citato decreto Liquidità, vengono istituite due sezioni speciali con dotazione iniziale pari a 900 milioni e 2 miliardi, alimentate anche attraverso le risorse finanziarie versate a titolo di commissione di garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività sin qui descritte.

Infine, viene rifinanziato il Fondo di garanzia PMI, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

## **2. Imprese energivore di interesse strategico (art. 10)**

Per sostenere economicamente le imprese ad alto consumo energetico, fino al 31 dicembre 2022, per un impegno complessivo massimo di 5 miliardi di euro e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, SACE S.p.A., previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, può rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia può essere rilasciata anche per finanziare operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la

produzione destinata all'industria siderurgica. Viene infine modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per destinare risorse fino a 150 milioni di euro, alla realizzazione di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11)**

La norma prevede per i datori di lavoro che occupino fino a 15 dipendenti, di cui ai codici Ateco di seguito elencati, rientranti nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, di cui agli artt. 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, che abbiano esaurito i limiti di durata massima delle relative prestazioni, la possibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Le attività, di cui all'Allegato 1 del decreto, per le quali è riservato l'accesso al trattamento, sono le seguenti:

- Turismo: Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20); Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90); Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20).
- Ristorazione: Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5).
- Attività ricreative: Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9); Musei (codici ateco 91.02 e 91.03); Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00); Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00); Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21).

L'importo stanziato per la presente misura è pari a 77,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Al raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione altre domande. Va da sé che dal 1° aprile 2022 alle aziende rientranti nei codici ateco summenzionati non sarà più applicabile l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto dall'art. 7 del D.L. n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) e relativo Allegato 1. Si ritiene, inoltre, che, con riferimento alle procedure semplificate indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2022, le stesse continueranno ad applicarsi per i periodi di integrazione salariale anche successivi al 31 marzo 2022, solo qualora l'istanza sia stata presentata prima di tale data. In aggiunta a quanto sopra, la disposizione prevede, altresì, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO (art. 10 del d.lgs. n. 148/2015), che non possano più ricorrere ai trattamenti ordinari per esaurimento dei limiti di durata delle relative prestazioni, la possibilità di utilizzare un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. In tal caso, l'importo stanziato per la misura è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 (con una rimodulazione dell'importo fino a un massimo di 300 milioni di euro).

Infine, la disposizione esonera dal pagamento del contributo addizionale (artt. 5, 29, comma 8, e 33, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015), per i periodi di integrazione salariale compresi tra il 22 marzo 2022 e il 31 maggio 2022, i datori di lavoro di cui ai seguenti codici Ateco: 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie; 02.20 Legno grezzo; 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 23.42 Articoli sanitari in ceramica; 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica; 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale; 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.; 29.1 Fabbricazione di autoveicoli; 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori; 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali); 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais); 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost); 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso).

## **2. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12)**

La disposizione apporta delle modificazioni all'art. 1, comma 119, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio), con riferimento all'esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato personale proveniente da aziende in crisi.

Innanzitutto, viene stabilito che il predetto esonero si applica anche per l'assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. Inoltre, in caso di assunzione di lavoratori che godano della NASpI, è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori disoccupati ex art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 (contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).

A tal riguardo, si ricorda che il comma 119 dell'art. 1 della legge 234/2021 prevede l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi. I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. Al raggiungimento delle suddette soglie, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande di accesso al beneficio contributivo.

## **3. Professioni sanitarie dei cittadini ucraini (art. 34)**

La disposizione prevede, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, che sia consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendano esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea. La previsione di cui al presente

articolo opera in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999, e alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 206/2007.

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

### **1. Credito d'imposta per IMU in comparto Turismo (art.22)**

La misura introduce, in favore delle imprese turistico-ricettive – incluse quelle che esercitano attività agrituristica, e quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta – nonché di quelle del comparto fieristico e congressuale, dei complessi termali e dei parchi tematici, acquatici e faunistici, un contributo – sotto forma di credito d'imposta - pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva. Condizioni per accedere al beneficio sono che i proprietari degli immobili siano gli stessi soggetti che gestiscono l'attività ivi esercitata e che i medesimi abbiano registrato, nel secondo trimestre 2021, una riduzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione di reddito d'impresa né del valore della produzione a fini IRAP, né rileva ai fini del calcolo del rapporto per determinare la deducibilità degli interessi passivi e della misura della deducibilità delle spese e componenti negative dal reddito d'impresa, di cui rispettivamente all'articolo 61 e 109 comma 5 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (testo unico delle imposte sui redditi). L'efficacia della misura – che si applica nel rispetto dei limiti e condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final sul Temporary Framework, e successive modificazioni - è subordinata ad autorizzazione della stessa Commissione Europea, in base alle disposizioni sugli aiuti di Stato contenute all'art.108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. La copertura del costo dell'intervento, valutato in 15,6 milioni di euro per il 2022, si ottiene mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il turismo, di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366 , della legge 30 dicembre 2021, n.234.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Riduzione delle accise su carburanti per autotrazione (art. 1)**

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, si dispone che dalla data di entrata in vigore del provvedimento

(22 marzo) fino al 21 aprile p.v., il livello dell'accisa sulla benzina è fissata in 478,40 euro per 1000 litri e quello dell'accisa sul gasolio usato come carburante in 367,40 euro per 1000 litri di prodotto. Durante tale periodo non trovano applicazione l'aliquota dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante e le aliquote di accisa ridotta sulla benzina e sul gasolio previste per i taxi.

Si dispone, inoltre, che ai fini della corretta applicazione delle esposte aliquote d'accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettano all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19 bis D.Lgs 504/1995), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e gasolio usato come carburante giacenti nei relativi depositi e impianti, sia alla data del 22 marzo, che al 21 aprile p.v.. Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi successivi alla rispettiva data di riferimento. In caso di mancata comunicazione, troveranno applicazione le sanzioni e quanto previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 504/1995 (testo unico delle accise). Inoltre, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali dei prodotti energetici (artt. 23 e 25 D.Lgs. 504/1995), nel periodo di valenza delle aliquote d'imposta rideterminate sopra indicato, sono tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico (art. 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) l'aliquota d'accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d'accisa, il Garante della sorveglianza dei prezzi si avvarrà della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all'art. 2 comma 199 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio praticati nell'ambito dell'intera filiera commerciale. Si dispone, inoltre, che il Corpo della Guardia di Finanza abbia accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e che segnali all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche commerciali scorrette. Successivamente all'indicato periodo di validità delle accise rimodulate e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote potranno essere modificate, in funzione delle variazioni del prezzo internazionale del petrolio (art. 1, commi 290 e 291 L.244/2007), con decreto interministeriale da adottarsi con cadenza, anche, diversa da quella trimestrale, originariamente prevista.

## **2. Incentivi trasporto combinato (art. 13)**

Per la concessione degli incentivi al trasporto combinato marittimo "Marebonus", viene autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro nel 2022. Analogamente, per la concessione degli incentivi al trasporto combinato ferroviario "Ferrobonus", viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 19 milioni di euro, per il 2022.

### **3. Clausola di adeguamento del corrispettivo nel trasporto di merci su strada (art.14)**

Attraverso alcune modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n.286/2005, in materia di forma dei contratti per i servizi di autotrasporto di merci, si dispone che:

- tra gli elementi essenziali che il contratto stipulato in forma scritta deve possedere, per poter essere propriamente considerato tale, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, vi deve essere, anche, la clausola di adeguamento del corrispettivo, al costo del carburante, sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio da autotrazione, a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto, o dell'ultimo suo adeguamento;
- per mitigare gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti ed incentivare la stipula di contratti in forma scritta, il corrispettivo nei contratti non stipulati in forma scritta (ovvero non contenenti tutti gli elementi obbligatori prescritti dalla richiamata norma, affinché un contratto possa essere considerato stipulato in forma scritta) si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto di merci in conto terzi, che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblica aggiornerà, con cadenza trimestrale (art.1, comma 250 legge 190/2014).

### **4. Aumento sconti pedaggi e deduzioni forfettarie autotrasporto (art.15)**

Per sostenere le imprese di autotrasporto di fronte agli straordinari incrementi del costo dei carburanti vengono aumentate di 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa nel 2022 per concedere, sconti sui pedaggi autostradali e di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa nel 2022 in favore dell'autotrasporto, per aumentare la deduzione delle spese non documentate.

### **5. Esonero autotrasporto contributo Autorità di Regolazione dei Trasporti 2022 (art.16)**

Le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, per l'esercizio finanziario 2022, vengono esentate, in considerazione degli effetti del caro carburanti, dal pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

### **6. Fondo sostegno autotrasporto (art.17)**

Per mitigare gli effetti determinati dal caro carburanti, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un fondo con una dotazione, per il 2022, di 500 milioni di euro, da destinare al sostegno del settore. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definite le modalità attuative della disposizione.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud (art. 28)**

La disposizione sostituisce l'art. 1-bis del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, estendendo, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali - consistenti nell'imposizione di

specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale - alle attività di rilevanza strategica per il sistema difesa e sicurezza nazionale ( quali i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G), la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud. La disposizione prevede che le imprese che intendano acquisire beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle sopra dette attività notifichino, prima di procedere all'acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un dettagliato piano annuale, i cui contenuti sono elencati all'interno della disposizione in oggetto e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere previsti ulteriori contenuti del piano oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene poi approvato il piano annuale, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne viene negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Qualora il soggetto notificante inizi l'esecuzione dei contratti o accordi compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, o i contratti siano stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo o della violazione. La disposizione prevede, inoltre, sanzioni pecuniarie per chi non osservi gli obblighi di notifica ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali; prevede un'attività di monitoraggio tesa alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e condizioni impartite, all'analisi della loro adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure e, nel caso di contratti stipulati in violazione delle prescrizioni o condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali, che questi contratti siano nulli.

## **2. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 30)**

In considerazione dell'attuale crisi internazionale e tenuto conto della correlata necessità di approvvigionamento delle filiere produttive strategiche, la disposizione definisce l'individuazione tramite DPCM, su proposta del MISE e del MAECI, delle materie prime critiche rilevanti per l'interesse nazionale per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'UE a causa della loro momentanea carenza, possono essere soggette alla procedura di notifica di seguito descritta. Le imprese italiane o stabilite in Italia sono autorizzate ad esportare direttamente o indirettamente al di fuori dell'UE le materie prime di cui al paragrafo precedente, inclusi i rottami ferrosi non originari dell'Italia, solo previa notifica preventiva e informativa dettagliata da inviare nei 10 giorni antecedenti l'effettiva operazione al MISE e al MAECI. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi descritti nella disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000 euro per ogni singola operazione. Le misure transitorie di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

### **3. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (art. 35)**

La disposizione apporta alcune modificazioni al DL n.221 del 15 dicembre 2017 in considerazione dell'ampliamento da parte dell'UE della lista dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e alle ulteriori misure restrittive adottate a causa della crisi ucraina nei confronti di Russia e Bielorussia. Le modificazioni sono di seguito elencate:

- all'art.4, dopo il comma 2 viene aggiunto il comma 2-bis. Per le attività relative al rilascio di autorizzazioni per le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati, l'Autorità competente, ovvero la UAMA facente riferimento al MAECI, in deroga alla legislazione vigente si può avvalere di non oltre 10 esperti estranei alla pubblica amministrazione. A tal fine, a partire dal 2022 è autorizzata una spesa pari ad un massimo di 500.000 euro annui;
- all'art.8, dopo il comma 7 viene aggiunto il comma 7-bis, che determina che i procedimenti autorizzativi possono essere svolti esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata che garantisce la protezione e la riservatezza dei dati e per l'accesso alla quale verranno implementati idonei meccanismi di autenticazione. Contestualmente viene aggiunto il comma 7-ter che definisce i termini di comunicazione dell'avvio dell'operatività della piattaforma tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, incluse le eventuali sospensioni della stessa;
- l'art. 17 viene integrato al comma 4 definendo che l'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante ispettori che possono accedere alle pertinenze, acquisire copie dei registri, dati e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti.